



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO COMPOSTO DA:

DOTT. GRIMALDI LUIGI **PRESIDENTE**
DOTT.SSA DOLCINO PATRIZIA **CONSIGLIERE RELATORE**
ING. BAIETTO FULVIO **MEMBRO ESPERTO**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 1419/2013

PROMOSSA DA

BALLURIO Mariagrazia
CARACCILO Giancarlo
CASINI Barbara
CASTELLANI Stefania
CAVECCHIA Mara
DE SALVO Mario
DI STEFANO Carmelo
GIUNCHI Gianna
BIANCHI Fernanda
LUCETTI Marco
MASSIMELLI Andrea

R.G.: 1419/2013

Cron. 41/15

Rep. cv 670/15

8 APR 2015

oggetto:

risarcimento
denari per
ovestre
manutenzione
del fiume



MORIGGI Massimo

QUAGLIO Giancarlo

ROSSETTI Roberto

SECCI Flavio

SOMMA Giovanni

SUPERTI Oscar

TAPOGNANI Silvano

VIAN Mauro

NOTARI Gianni

BRUNA Francesco

BIGARANI Michela

SALOMONI Gianni

PERRELLA Antonio

CAMPICE Rossella

ANDREANI Antonello

GUGLIELMONE Vincenzo

HENZE Peter

NICOLO' Adriana

GHIRLANDA Attilio

FIASCHI Andrea

RICORRENTI

W rappresentati e difesi dall'Avvocato Deborah Somma di La Spezia ed
elettivamente domiciliati in Torino via Pietro Palmieri 25 presso lo studio
dell'Avvocato Barbara **FERRERO**;

U

2



CONTRO

PROVINCIA DELLA SPEZIA,

elettivamente domiciliata in Torino Via Cardinal Maurizio 8f presso
l'Avv.Maurizio Curti che la rappresenta e difende come da procura in
atti;

CONVENUTA

E CONTRO

REGIONE LIGURIA,

rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Baroli dell'Avvocatura
Regionale di Genova e dall'Avv. Riccardo Montanaro presso il quale in
Torino Via Del Carmine 2 è elettivamente domiciliata;

CONVENUTA

UDIENZA COLLEGALE: 18 MARZO 2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti:come allegate da foglio a parte

Per la convenuta Provincia della Spezia:come allegate da foglio a parte

Per la convenuta Regione Liguria:come allegate da foglio a parte

441

3





STUDIO LEGALE SOMMA

Avv. Deborah Somma

Via dei Mille 30, 19037 S. Stefano Magra (SP)
Tel. 0187/916149 Fax 06/62209307 Cell. 338/9564196
e-mail avv.sommadeborah@alice.it
studiolegalesomma@pec.it
C.F. SMMDRH70H55E4631

Domiciliatario : Avv. Barbara Ferrero, Via Palmieri 25, Torino
Tel. 011/ 4330849 Fax 011/4478062
Pec. barbara.ferrero71@postecert.it
C.F. FRR BBR 71H60 H355A

dichiarata contumacia per l'ipotesi di mancata costituzione anche tardiva, per ivi, presente o contumace, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta

- a) **ACCERTARE** le specifiche responsabilità, omissioni e/o negligenze in relazione all'omessa manutenzione del Fiume Magra e alla messa in sicurezza del territorio che ivi si affaccia -così come previsto per Legge- in capo alla Provincia della Spezia e alla Regione Liguria negli eventi per cui è causa imputabili alle stesse;
- b) **DICHIARARE** le stesse in via esclusiva o in solido e/o in via concorsuale responsabili degli accadimenti per cui è causa nella misura in cui risulterà in capo alle stesse in corso di causa e, conseguentemente
- c) **CONDANNARE** le stesse in via esclusiva o in solido e/o in via concorsuale, in relazione alle responsabilità accertate in capo ad ognuna, alla refusione dei danni materiali tutti subiti dagli odierni attori da quantificarsi nella somma che tuzioristicamente si indica non minore ad €. 800.000,000= (diconsi ottocentomila/00) oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa:

19 ML





STUDIO LEGALE SOMMA

Avv. Deborah Somma

Via dei Mille 30, 19037 S. Stefano Magra (SP)
Tel. 0187/916149 Fax 06/62209307 Cell. 338/9564196
e-mail avv.sommadeborah@alice.it
studiolegalesomma@pec.it
C.F. SMMDRH70H55E463I

Domiciliatario : Avv. Barbara Ferrero, Via Palmieri 25, Torino
Tel. 011/ 4330849 Fax 011/4478062
Pec barbara.ferrero71@postecert.it
C.F. FRR BBR 71H60 H355A

d) **CONDANNARE** le stesse in via esclusiva o in solido e/o in via concorsuale, in relazione alle responsabilità accertate in capo ad ognuna, alla refusione dei danni morali tutti subiti dagli odierni attori da determinarsi in via equitativa;

e) **CONDANNARE** le stesse ad effettuare con la massima urgenza, dietro progettazione completa tramite ingegneri incaricati congiuntamente dalla Provincia e dalla Regione oltre uno o più esperti nominati dai cittadini, le opere alle stesse assegnate per Legge provvedendo allo sfalcio della vegetazione e alla rimozione dei detriti accumulatisi nell'alveo e sull'argine del fiume Magra a seguito delle esondazioni degli anni 2009, 2010 e 2011 e 2012 ad idonee opere di dragaggio ciclico annuale volte all'eliminazione degli inerti che costituiscono sovralluvionamento risagomando l'alveo del fiume per riportarlo in una condizione ottimale impedendo così -o mitigando- il ripetersi di tali gravi fenomeni alluvionali e a provvedere alla costruzione di corrette arginature e/o altre opere di basso impatto ambientale volte alla difesa del territorio e della popolazione e atte ad impedire e/o mitigare nuove esondazioni e futuri danni;

e) **DISPORRE** altresì la pubblicazione della sentenza di condanna a carico delle convenute così come previsto dall'art. 120 c.p.c.;

Ci si oppone sin d'ora ad eventuale CTU volta a verificare i danni subiti essendo impossibile ad oggi, dato il tempo trascorso, -nonché superfluo visti i documenti prodotti e acquisiti nell'atp ante causam-, rilevare i danni subiti dagli odierni attori.

SM





STUDIO LEGALE SOMMA

Avv. Deborah Somma

Via dei Mille 30. 19037 S. Stefano Magra (SP)
Tel. 0187/916149 Fax 06/62209307 Cell. 338/9564196

e-mail avv.sommadeborah@alice.it
studiolegalesomma@pec.it
C.F. SMMDRH70H55E463I

Domiciliatario : Avv. Barbara Ferrero, Via Palmieri 25, Torino
Tel. 011/ 4330849 Fax 011/4478062
Pec barbara.ferrero71@postecert.it
C.F. FRR BBR 71H60 H355A

Laddove si ritenesse necessaria consulenza tecnica contabile che verifichi i documenti prodotti in causa, si nomina sin d'ora quale consulente di parte il Prof. Ing. Giovanni Iannelli.

Il valore rispetto contabile valore spese (vol. 15/11/14) / 111
Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 si dichiara che il valore della causa è di valore indeterminabile e

pertanto il contributo unificato è pari ad € 450,00=.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Riservata ogni più ampia formulazione istruttoria.

Si producono:

- 1-19) copia forfait annuali Parco vacanze Marina 3B;
- 20-38) documenti attestanti danni attori n. 1-19;
- 39-57) copia schede danni attori n. 1-19 elaborate dall'Ing. Andrea Gianasso;
- 58-69) copia rogiti notarili attori da 20 a 31;
- 70-81) documenti attestanti danni attori n. 20-31;
- 82-93) copia schede danni attori n. 20-31 elaborate dall'Ing. Andrea Gianasso;
- 94) documentazione fotografica argini;
- 95) relazione Ing. Andrea Gianasso;
- 96) documentazione fotografica draga Scavicom;
- 97) OPCM n. 3850/2010;
- 98) OPCM n.3920/2011;
- 99) OPCM n. 3973/2011;

B lu



La Provincia della Spezia rassegna le seguenti, definitive
conclusioni

Piaccia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche III.mo,
disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni,
ritenuta l'assenza di qualunque responsabilità od obbligo in capo alla
Provincia della Spezia,
assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda,
con il favore delle spese di lite [maggiorate delle componenti
accessorie tutte].

15/10/2014

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Si contesta, pertanto, anche il raggiungimento della prova in ordine ai danni lamentati dagli attori.

P.Q.M.

Si chiede che l' Ecc. mo Tribunale respinga tutte le domande attoree nei confronti di Regione Liguria.

Con vittoria di spese.

Si produce:

1. Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma Ing. Gianasso nei ric. per Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 782/2010 e n. 1013/2010;
2. Piano stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola" (P.A.I.)- estratto
3. Relazione finale 2011 Dipartimento di Ingegneria delle costruzioni dell'Ambiente e del territorio dell'università di Genova
4. Elenco deliberazioni regionali di finanziamento interventi sul fiume Magra
5. delibera di autorizzazione a resistere n. 1627/2013

Genova Torino 10 aprile 2014

Avv. Barbara Baroli

Avv. Riccardo Montanaro



84



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2013 gli attori evocavano in causa la Provincia della Spezia e la Regione Liguria per accertare le specifiche responsabilità per l'omessa manutenzione del fiume Magra e la messa in sicurezza del territorio che vi si affaccia, in relazione alle esondazioni del fiume Magra del 2009.

dichiarare le stesse in via esclusiva od in solido responsabili degli accadimenti di causa e, di conseguenza condannare le stesse in via esclusiva o in solido e o in via concorsuale, in relazione alle responsabilità accertate, alla refusione dei danni materiali tutti da quantificarsi in somma indicata non minore di 800.000,00 euro oltre interessi dal dovuto al saldo ,o maggiore o minore risultante in causa;

condannare le convenute al ristoro dei danni morali subiti;

condannare le stesse ad effettuare le opere alle stesse assegnate per legge, alla rimozione dei detriti nell'alveo e sull'argine del fiume Magra, ad idonee opere cicliche di drenaggio, ed a provvedere alla costruzione di corretta arginature;

opponendosi parte attrice ad eventuale c.t.u. sui danni perché impossibile ad oggi, visto il tempo trascorso nonché superfluo visti i documenti prodotti ed acquisiti ante causa.

Si costituiva la regione Liguria che chiedeva reiezione delle avverse domande.

g lu



Si costituiva la provincia Della Spezia che instava per la reiezione delle domande di parte attrice.

Svolta istruttoria documentale, concessi alle parti i termini per le memorie conclusive, la causa era portata a decisione all'udienza del 18 marzo 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice addebita alle parti convenute una responsabilità omissiva nella manutenzione dell'alveo e delle sponde del fiume Magra, oltrechè nella messa in sicurezza del territorio provinciale a fronte delle esondazioni del 20 gennaio e del 23 e 25 dicembre 2009.

Gli attori, dal numero uno al numero 19 sono proprietari di strutture in legno, prefabbricati, roulotte posizionate sulle piazzette loro concesse in locazione da Parco vacanze Iron Gate Marina 3b ovvero, dal numero 20 al 31 sono proprietari di immobili siti nella zona rivierasca di Ameglia e Bocca di Magra e reclamano ristoro per i danni subiti.

Parte attrice addebita (pagina 10 citazione) alle parti convenute le esondazioni per la mancata realizzazione di opere idrauliche idonee a consentire corretto deflusso dell'acqua.

E' stato svolto ATP ante causa per ad accertare natura e causa delle esondazioni.

L'attore lamenta , sulla scorta dell'ATP, che gli enti pubblici preposti non hanno mai fatto interventi costanti, ma solo episodici e “

10 LU



selvaggi" (citazione pagina 12).Le esondazioni quindi erano ascrivibili alla condotta negligente dei soggetti deputati alla gestione dell'area fluviale e del fiume Magra.

La ricostruzione di parte attrice trova smentita nell'ATP Ingegnere Gianasso (documento 95 parte attrice) che ha concluso l'elaborato rilevando che :” sia l'evento del gennaio 2009, sia quelli del 23-25 dicembre 2009 oggetto del presente ricorso sono da considerare eccezionali con riferimento all'entità delle precipitazioni che si sono verificate ,riportabili, per l'evento del mese di dicembre, a precipitazioni con tempo di ritorno di 30 anni”.

I livelli idrici eccezionali rilevati dal c.t.u. erano stati già accertati nella relazione tecnica dell'Ingegnere Giotto Mancini (doc. 1 provincia di La Spezia),sia in relazione all'evento del 20 gennaio 2009 , che in relazione agli eventi del 23 e 25 dicembre 2009. Anche nello studio commissionato all'Università di Genova (dipartimento ingegneria delle costruzioni, ambiente , territorio) si evidenzia che i livelli idrometrici misurati dall'idrometro del Ponte della Colombera determinavano una portata di circa 4.050 m³ al secondo, mentre l'alveo del fiume Magra non è in grado di fare transitare portate superiori a circa 2000 m³ al secondo. Con inevitabile esondazione dell'alveo nelle zone golenali adiacenti.

Il c.t.u. ha anche escluso l'incidenza causale sulle piene dei dragaggi posti in essere negli anni 2008 e 2009 dicendo che possono “ avere influito sulle portate di piena e sul livello massimo raggiunto dall'acqua solo per percentuali trascurabili” aggiungendo,

mlu



specificamente che " i dragaggi al centro alveo eseguiti nell'estate 2009..risulta che abbiano unicamente aumentato, per una quantità peraltro modesta, il rilievo già esistente nel centro dell'alveo, ritenendo ulteriormente il c.t.u. che " è inevitabile che quando, in occasione delle piene ,la capacità di smaltimento dell'alveo viene superata, il fiume esondi nelle golene adiacenti".

In relazione alla risagomatura dell'argine, il c.t.u. ha ritenuto che tale " attività potrà mitigare il rischio...senza peraltro eliminarlo, trattandosi di aree golenali per loro natura soggette ad esondazioni in caso di piene anche non eccezionali".

In relazione specificamente ai dragaggi periodici richiesti da parte attrice il c.t.u. ha rilevato ,come detto sopra,che gli stessi non determinano che modesto miglioramento in caso di piene e non significativo. Inoltre il c.t.u. ha espressamente escluso che i dragaggi abbiano determinato aumenti della scabrezza.

Sul punto dragaggi il c.t.u. ha avvalorato la propria opinione, confrontandola con quella del c.t.p. di parte ricorrente , in particolare considerando che il c.t.p. riteneva necessario un dragaggio di 50.000 m3 all'anno ,e considerando che nell'estate precedente i fatti per cui è causa " era stato asportato un quantitativo praticamente doppio , pari a m3 97.400", ciò dimostrava che l'intenso dragaggio non aveva avuto positiva incidenza in relazione agli eventi alluvionali del 2009.

12/11



Infine il c.t.u. ha escluso che , per quanto “ concerne il verificarsi delle piene oggetto di ricorso ed in particolare il livello raggiunto dall'acqua in occasione delle piene possano essere individuati a carico delle parti resistenti gli estremi di eventuale negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, o , comunque cautele doverose”.

Si osserva che parte attrice cita il Piano di Bacino, ma si deve considerare il contenuto del Piano Stralcio di “Assetto Idrogeologico” del fiume Magra(predisposto dalla competente Autorità di Bacino),non meno delle norme di attuazione dello stesso ,con la previsione di aree a diversa pericolosità idraulica (ambito P14 A a maggiore pericolosità relativa),con la previsione della fascia di riassetto fluviale, fascia che prevede superfici di alveo attivo e superfici di pianura inondabile, inondata frequentemente, in media ogni 2 ,3 anni.

Orbene molte delle piazzole dei ricorrenti (numeri da 1 a 19 dell'atto di citazione) erano all'interno della fascia di riassetto fluviale,quindi inevitabilmente soggette ad alluvioni in caso di piena del fiume, atteso che le norme di attuazione del piano disciplinano la fascia di riassetto fluviale(golena del fiume),senza fare riferimento al tempo di ritorno od alla pericolosità degli eventi di piena,e ciò è ragionevole perché , in base alla definizione del PAI” l'alveo in modellazione attiva e' quello riservato ai processi idrodinamici propri del libero deflusso delle acque e dei sedimenti”.

13/11



Le altre piazzole di sosta degli attori erano nell'area P14, secondo il Piano di bacino suddetto e quindi nella zona a più alto rischio di inondazione, così come erano nell'area delimitata dal Piano di Bacino come P14 i beni immobili degli attori dal n. 20 al n. 31.

Si deve osservare che il predetto strumento di pianificazione risulta approvato con delibera del consiglio regionale Liguria in data 18-7-2006. Quindi quattro anni prima dei fatti di causa era già conoscibile ai fruitori ed ai proprietari tutti il Piano di Bacino con le ripartizioni territoriali di cui sopra e quindi agli attori tutti avevano uno strumento pubblico e comprensibile per capire la pericolosità dei siti da loro occupati ed il rischio di alluvione. In tale situazione certamente gli attori hanno dimostrato poca attenzione alla situazione dei luoghi, come delimitata e definita dal Piano di Bacino in vigore dal 2006.

E la collocazione dei beni degli attori nei siti galeali del fiume od ad elevata pericolosità è stata accertata dal c.t.u. Ing. Gianasso a pagina 44.

La pericolosità dei siti si ricava indirettamente anche dall'ordinanza ingiunzione che la Provincia di La Spezia inoltrata alla ditta SITI MARINA 3B e per essa ai legali rappresentanti Bertorello Enrico e Giampaolo in data 13-11-2012, ove veniva ordinata la demolizione di 300 manufatti a scopo turistico ricettivo, perché sprovvisti di licenza idraulica-demaniale ed ove si ribadiva che le opere si trovavano in "FASCIA DI RIASETTO FLUVIALE AI SENSI DEL PAI DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME MAGRA", aggiungendosi che

14/11



si trattava di" OPERE NON SANABILI PER IL PRINCIPIO DELLA DOPPIA CONFORMITA' URBANISTICA".

Tutte le sopresposte considerazioni portano ad invalidare la tesi di parte attrice, che riferisce i fatti a malgoverno del territorio in capo ai convenuti, ma viene ad ascrivere gli stessi fatti all'eccezionalità degli eventi, che spezzano il nesso causale invocato da parte attrice. Da ultimo va segnalata l' utilizzazione impropria del territorio, essendo la collocazioni di beni in parte in zona goleale di un fiume ,tale definita dal PAI del 2006 ,siti privi di autorizzazione idraulica, ed in parte in zona P14, la più elevata in punto rischio idraulico.

In relazione al danno la domanda non merita quindi accoglimento per carenza del nesso eziologico.

Per completezza di trattazione, si osserva inoltre che parte attrice fonda la domanda sui meri documenti fotografici e non, che erano stati acquisiti nell' ATP antecausa, i quali, di per se, non soddisfano l'onere della prova, anche rapportato alla domanda quantificata in non meno di 800.000,00 euro.

Tanto più che lo stesso c.t.u. aveva preso atto dello stato dei luoghi e delle spese asseritamente sostenute dagli attuali attori, concludendo peraltro che " gli importi non possono essere assunti in via definitiva come corrispondenti alle richieste dei ricorrenti" .

Respinte le domande di parte attrice, la soccombenza opera per legge.

Liquidazione nel dispositivo.

15/04



P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando, ogni diversa questione respinta, respinge le domande delle parti attrici.

Condanna le parti attrici in solido a rifondere a Provincia di LA SPEZIA euro 1200,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 1200,00 per fase istruttoria, euro 1500,00 per fase decisoria, oltre forfettario spese 10%, CPA ed IVA;

Condanna le parti attrici in solido a rifondere a regione Liguria euro 1200,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 1200,00 per fase istruttoria, euro 1500,00 per fase decisoria, oltre forfettario spese 10% CPA ed IVA come di legge.

Così deciso in Camera di Consiglio in data 18 marzo 2015.

Il Giudice est.

Il Presidente

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino il 8 APR 2015

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINISTERO PUBBLICO
in data 7/4/2015
in Cancelleria

154

